



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO

SULL’AFFIDO FAMILIARE

Approvato

con delibera di Consiglio Comunale

n. 28 del 21.3.2007

^^^^^^

testo vigente

Art. 1 - IL VALORE DELLA FAMIGLIA

1. La famiglia viene riconosciuta come l'unità fondamentale nella società e come l'ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei minori.
2. La famiglia con minori deve ricevere, prima che si proceda a qualsiasi forma di affidamento dei minori stessi, la protezione e l'assistenza necessaria per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società.

Art. 2 - AFFIDO DEL MINORE A FAMIGLIE, COPPIE, SINGOLI E COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE

1. L'amministrazione Comunale attua l'affido familiare nell'ottica di dare risposte mirate e diversificate ai bisogni dei minori, con attenzione alla deistituzionalizzazione, allo scopo precipuo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nella impossibilità di assicurarle.
2. L'affido familiare si realizza inserendo il minore in un nucleo affidatario (famiglia, coppia, singola persona) per un periodo di tempo limitato e tendenzialmente breve, massimo due anni, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, eventualmente prorogabile su autorizzazione del Tribunale per i Minorenni.
3. Solo in casi eccezionali, ove non sia possibile un idoneo affidamento nelle forme previste dal comma precedente, è consentito il ricovero in una struttura comunitaria di tipo familiare, pubblica o privata, accreditata, da realizzarsi di norma nell'ambito della Regione di residenza del minore stesso.
4. In ogni caso, i soggetti affidatari dovranno tener conto delle eventuali prescrizioni dell'autorità che ha disposto l'affido familiare, a seconda che si tratti di affidamento consensuale o di affidamento in assenza di consenso per chi esercita la potestà.

Art. 3 - FORME DELL'AFFIDO FAMILIARE

1. L'affido familiare è:
 - a) **RESIDENZIALE**, nei casi in cui è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, con il dovere da parte del soggetto affidatario di mantenere, istruire e educare il minore, senza pregiudizio per la potestà dei genitori e con l'obbligo di mantenere costanti i rapporti fra minore e famiglia di origine, evitando i contrasti affettivi, ovvero, con pregiudizio per la potestà dei genitori, con l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al decreto di affidamento del Tribunale per i Minorenni;
 - b) **DIURNO**, nel caso in cui non è previsto l'allontanamento del minore dal nucleo familiare, in quanto si ritiene più opportuna l'attivazione di una risorsa per una parte della giornata o un certo numero di ore la settimana;
-

Art. 4 - DISPOSIZIONI SULL’AFFIDO

1. L’affido familiare è disposto:
 - a) dall’Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale, successivamente alla definizione del progetto d’affido prodotto dalla UVDM (Unità Valutativa Distrettuale Multidimensionale), qualora ci sia il consenso dei genitori o dell’esercente la potestà genitoriale. Il Giudice Tutelare competente per territorio lo rende esecutivo;
 - b) con provvedimento del Tribunale per i Minorenni competente per territorio, qualora manchi l’assenso dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale;
2. In entrambe le situazioni deve essere sentito il parere del minore che ha compiuto 12 anni o, se opportuno, anche di età inferiore.

Art. 5 - PERCORSO DELL’AFFIDO FAMILIARE

1. L’affido consensuale prevede:
 - Un progetto condiviso con la famiglia d’origine;
 - Il consenso scritto della famiglia di origine all’affido del minore;
 - L’adesione scritta della famiglia affidataria in ordine all’accoglienza e al progetto;
 - La determina di recepimento del progetto del servizio sociale definito in sede di UVDM;
 - La trasmissione del progetto di affido, con indicazione delle relative prescrizioni, al Giudice tutelare per l’esecutività;
 - Il contributo alla famiglia affidataria, di cui al successivo art.9;
 - L’accensione di una polizza assicurativa per il minore.
 2. L’affido giudiziario prevede che:
 - I servizi socio-sanitari coinvolti nel caso, tramite UVDM, definiscano il progetto di affido del minore e lo inoltrino al Tribunale per i Minorenni richiedendo emissione di apposito decreto;
 - Il Tribunale per i Minorenni emette il decreto con le relative prescrizioni per la famiglia d’origine ed i servizi preposti alla vigilanza.
 3. La famiglia d’origine del minore:
 - Condivide, ove possibile, il progetto d’affido del minore;
 - mantiene la tutela, se non ne è stata dichiarata decadenza o affievolimento;
 - mantiene rapporti con il minore ove previsto;
 - mantiene rapporti con i servizi;
 - è destinataria di un progetto d’aiuto;
 - utilizza, se necessario, servizi specialistici di diagnosi e cura;
 - utilizza le risorse pubbliche e/o private messe a disposizione;
 - concorre al mantenimento del minore secondo i propri mezzi;
 4. La famiglia affidataria ha i seguenti compiti e diritti:
 - accoglie presso di sé, mantiene, educa ed istruisce il minore affidato, tenendo conto delle indicazioni dei genitori (se non vi è stata pronuncia ai sensi degli artt 330 e 333 del c.c.);
 - osserva le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante (Tribunale per i Minorenni negli affidi giudiziari, Servizi socio-sanitari negli affidi consensuali);
 - favorisce (se previsto nel progetto) il rapporto del minore con la propria famiglia d’origine;
-

- partecipa attivamente agli incontri di programmazione, monitoraggio e verifica previsti nel progetto d'affido del minore affidato;
 - aderisce alle occasioni di formazione/aggiornamento/spazi condivisi con altre famiglie affidatarie, proposte dai servizi;
 - condivide i contenuti del progetto d'affido del minore, dove devono essere definiti tra l'altro i poteri riconosciuti all'affidatario (rapporti con l'istituzione scolastica, con l'autorità sanitaria);
 - è corresponsabile dell'attuazione del progetto d'affido;
5. è supportata dai Servizi socio-sanitari coinvolti nella realizzazione del progetto a favore del minore;
 - riceve un contributo economico dall'Amministrazione Comunale per il sostentamento del minore, comprensivo dell'eventuale quota di concorso al mantenimento della famiglia d'origine;
 - è rimborsata dalle spese per la polizza assicurativa;
 - è assistita da tecnici dell'eventuale Associazione di famiglie affidatarie di appartenenza;
 - è assistita dagli operatori del costituito "Centro per l'affido e la solidarietà familiare", di cui al successivo art 8;
 - esercita, se previsto, i poteri connessi alla potestà parentale;
 - è sentita dall'Autorità giudiziaria nei procedimenti civili (potestà, affidamento, adozione).
5. Gli operatori dei servizi coinvolti nel Progetto di affido procedono così come definito nel Protocollo d'intesa sulla tutela dei minori stipulato tra gli Enti (Allegato A).

Art. 6 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

1. L'affido familiare può essere realizzato anche con la collaborazione delle Associazioni di famiglie disponibili all'affido familiare presenti nel territorio.
2. Con tali Associazioni di famiglie, il Comune stipulerà apposita Convenzione per definire i termini della collaborazione e il riconoscimento economico relativo alla collaborazione stessa.

Art. 7 - RAPPORTI COMUNE/A.ULSS 13

1. La tutela dei minori è una funzione complessa che richiede l'intervento di più Enti e servizi, anche specialistici di diagnosi e cura. Essa è garantita da un protocollo d'intesa tra Comune e Azienda socio-sanitaria, di cui all'allegato sub A).
2. Il protocollo stipulato tra i soggetti sopra menzionati definisce il processo di presa in carico dei minori, il compito degli stessi, il sistema organizzativo dei servizi deputati alla tutela dei minori ed il loro funzionamento operativo.

ART. 8 - ISTITUZIONE "CENTRO PER L'AFFIDO E LA SOLIDARIETA' FAMILIARE" A VALENZA SOVRACOMUNALE

Il centro è un servizio sovracomunale, identificabile per sede e per professionisti che vi operano (Assistente Sociale e Psicologo), che ha il compito di:

- mantenere e potenziare la Banca Dati dei minori in affido familiare e delle famiglie disponibili all'affido;
- rilevare i bisogni formativi e di supervisione degli operatori coinvolti nella tutela dei minori e conseguentemente programmare gli interventi necessari;
- programmare percorsi di informazione/formazione e valutazione di famiglie disponibili all'affido familiare, anche in collaborazione con soggetti privati;
- raccogliere e diffondere materiali di approfondimento tecnico professionale;
- programmare , sentiti gli operatori coinvolti nei processi di tutela dei minori, campagne di sensibilizzazione sul tema;
- mantenere ed allargare spazi di condivisione progettuale con l'Associazionismo del privato sociale presente nel territorio e che si occupa delle problematiche di tutela dei minori;
- programmare attività di sostegno per le famiglie affidatarie anche promuovendo e sostenendo i gruppi di auto- mutuo aiuto;
- individuare la famiglia affidataria più adeguata per il minore che richiede l'affido familiare, facilitando l'abbinamento.

Art. 9 - GARANZIE ECONOMICHE

1. L'Amministrazione Comunale nella gestione dell'affido:

- determina la quantificazione del contributo economico onnicomprensivo da erogare, per l'affido residenziale, alla famiglia affidataria, per ogni minore, corrispondente alla quota di pensione minima Inps del lavoratore dipendente (quantificata al 01.01.2007 in € 436,14 mensili);
- qualora l'affido non sia residenziale, ma preveda una presenza giornaliera diurna, il contributo viene erogato nella misura del 30%;
- riconosce il rimborso di spese straordinarie sostenute, previa autorizzazione, per garantire il diritto alla salute del minore;
- determina, in base alla propria regolamentazione, la quota che la famiglia d'origine del minore deve versare quale quota di mantenimento dello stesso;
- stipula un contratto di assicurazione per i danni materiali in cui può incorrere o può procurare il minore affidato;
- rimborsa la quota relativa alla polizza assicurativa stipulata dalla famiglia affidataria.

Art. 10 - TERMINE DELL'AFFIDO

1. L'affido cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando:
 - sia venuta meno, all'interno della famiglia d'origine, la situazione di difficoltà che lo ha determinato;
 - la prosecuzione dell'affido sia di pregiudizio al minore;
 - il minore abbia raggiunto una sufficiente autonomia.
2. Al termine dell'affido, gli operatori referenti assicurano, per il tempo necessario, ogni opportuno sostegno alla famiglia d'origine, al minore e alla famiglia affidataria.

Art. 11 - DIVIETI

E' fatto assoluto divieto, tanto per la famiglia affidataria quanto per la famiglia d'origine, corrispondere o ricevere direttamente denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido.

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI E A.ULSS 13 IN ORDINE ALLA TUTELA DEI MINORI

1. Collocazione del protocollo

Il protocollo viene inserito nel Piano di Zona/Area famiglia e minori ed è recepito nell'apposito Accordo di programma tra Comuni e AULSS 13;

2. Enti Coinvolti

- I diciassette Comuni che afferiscono all'A. Ulss 13, titolari della tutela dei minori, assicurano la programmazione degli interventi sociali ed economici; provvedono alle protezioni urgenti; provvedono all'accreditamento delle strutture di accoglienza del minore;
- A.ULSS 13 Mirano/Dolo, titolare degli interventi di diagnosi e cura.

3. Il Percorso di tutela dei minori

a) Segnalazione

Devono segnalare:

- I soggetti individuali (minori, parenti, tutori, professionisti, cittadini);
- I soggetti collettivi (scuole, forze dell'ordine, pubblico tutore, strutture, associazionismo, servizi specialistici).

Servizi riceventi:

In caso di pregiudizio il Servizi Sociali dei Comuni

In caso di disagio e/o rischio:

- Servizio Sociale dei Comuni;
- Assistente Sociale del Consultorio Familiare dell' A.Ulss 13.

L'operatore che ha ricevuto una segnalazione ha il dovere di accoglierla e di decidere se dar seguito o meno alla fase successiva.

b) Indagine sociale/approfondimenti

La figura professionale dell'Assistente Sociale, presente nel servizio che ha ricevuto la segnalazione, effettua l'indagine sociale che deve prevedere:

- la raccolta di tutti gli elementi utili per la prima analisi del caso;
- il coinvolgimento degli specialisti necessari alla realizzazione del progetto per il minore e la sua famiglia. Tale coinvolgimento deve avvenire per iscritto, su modulo predisposto di rappresentazione sintetica del caso e richiesta di approfondimenti, nei termini che saranno concordati con i servizi specialistici stessi;
- l'attivazione dell'UVDM per quei minori che necessitano di un progetto di presa in carico multiprofessionale. Essa deve definire il progetto sul minore, nominare il referente del caso (per i casi che prevedono l'allontanamento del minore individuato nell'A.S del Comune di residenza del minore).

c) UVDM

- composizione dell'UVDM (per il minore e la sua famiglia)

Gli operatori sempre presenti sono:

- Direttore di Distretto o suo delegato;
- Assistente Sociale del Comune di residenza del minore e Assistente Sociale del Consultorio Familiare, se ha ricevuto la segnalazione;
- Psicologo e/o Neuropsichiatra del Consultorio familiare e/o del SNPI dell’A. Ulss 13
- Pediatra di libera scelta;
- MMG(medico di medicina generale) della famiglia.

Altri operatori presenti, secondo le caratteristiche del caso, sono:

- Fisiatra/Logopedista/Terapista della riabilitazione;
- Servizio di terapia/mediazione familiare;
- SERT(Servizio Tossicodipendenze);
- CSM (Centro di salute mentale);
- Specialisti di libera scelta della famiglia,
- Operatori di strutture(che accolgono il minore) ed operatori di centri specialistici (es. Germoglio)
- Operatori del “Centro per l’affido e la solidarietà familiare”.
-

d) Modalità di funzionamento dell’UVDM:

L’ UVDM:

- formula il progetto specifico per ogni singolo minore entro un mese dalla sua prima attivazione;
- calendarizza il monitoraggio del caso e i tempi di realizzazione del progetto stesso;
- determina i ruoli di tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
- coinvolge gli operatori del “Centro per l’affido e la solidarietà familiare” per individuare la famiglia affidataria, utilizzando la banca dati e per realizzare la fase dell’abbinamento minore/Famiglia affidataria;

e) Redazione del progetto individuale per il minore

Dall’analisi dei bisogni si formula la diagnosi globale (sociale e clinica) e da questa si definisce il progetto d’intervento che deve contenere:

- definizione degli obiettivi;
- individuazione delle azioni previste;
- individuazione dei soggetti coinvolti e delle collaborazioni previste (specificando ruoli e funzioni);
- definizione dei tempi e dei modi di realizzazione;
- definizione del monitoraggio e della verifica;
- determinazione del referente del caso;
- stesura del “contratto sociale” (ove vi è condivisione con i genitori).

f) Altre figure/servizi coinvolgibili nel progetto del minore:

- insegnanti, volontari, rappresentanti di Associazioni di famiglie;
- Pubblico Tutore dei minori;
- Tutore legale/Curatore speciale;
- Autorità Giudiziaria (Procura della Rep. c/o il T.M., Trib. per i minorenni, G.T., Procura della Rep. c/o T.O e T.O.);
- Eventuale famiglia affidataria e suoi organismi tecnici rappresentativi.

4. In caso di grave pregiudizio per il minore l’Amministrazione Comunale provvede a:

- Allontanamento di chi crea pregiudizio (segnalazione alla Procura della Repubblica c/o il T.O., il quale segnala al T.M.);
 - Allontanamento dalla famiglia d’origine (Provvedimenti urgenti di protezione (art. 403 c.c.) da parte della Pubblica Autorità: - Procura c/o T.M.;- Pubblica Sicurezza (Ufficio per i Minori)- ;Autorità Amministrativa Socio-Assistenziale (Sindaco) collocando il minore c/o:
-

ambiente comunitario;

- famiglia affidataria (affido giudiziario e/o consensuale).

La segnalazione all'Autorità Giudiziaria può essere facoltativa in caso di diagnosi di grave pregiudizio e prognosi negativa sulla famiglia e deve essere inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia o può essere obbligatoria, nel caso di situazioni di abbandono o impossibilità dei genitori ad esercitare la potestà, e deve essere inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia o al Giudice Tutelare.
